



COMUNE DI MALTIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

N.305 del Reg.	Oggetto: IMPEGNO SPESA INCARICO PROFESSIONALE
Data 14-07-2021	FRAZIONAMENTO PER ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO TERRENO F. 8 P. 563

L'anno duemilaventuno addì quattordici del mese di luglio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che

- L'Amministrazione Comunale intende regolarizzare l'utilizzo dell'area sito in via IV Novembre contraddistinto catastalmente al foglio n. 8 part. 563 (porzione) da tempo immemore destinata a parcheggio pubblico;

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 09/05/2020 con la quale è stata autorizzata ai sensi dell'art. 31, comma 21, della Legge 23/12/1998 n. 448, l'acquisizione al patrimonio comunale della porzione della particella 563 (porzione) foglio 8;

Considerato che al fine dell'emissione del decreto di acquisizione sanante è necessario procedere al frazionamento della particella sopracitata;

Dato atto

- che l'ufficio tecnico comunale non detiene la strumentazione necessaria per procedere al frazionamento di tali aree e pertanto si rende necessario procedere al conferimento dell'incarico a professionista esterno;
- In riferimento al DM 372/93 l'importo della parcella relativa alle prestazioni necessarie al conferimento dell'incarico è pari ad € 1.350,00 oltre Cassa;

Dato atto inoltre che:

- per la tipologia del servizio da affidare non è obbligatorio il ricorso al MePa in quanto trattasi di servizi tecnici e non di "beni e servizi" generici così come richiamati dal comma 450 art. 1 della legge 296/2006 e che li stessi, essendo servizi di tipo intellettuale, non sono standardizzabili così come ribadito dalla Circolare 133/2017 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri;

Considerato che:

- essendo l'importo dell'affidamento inferiore ad € 75.000,00, lo stesso può essere affidato direttamente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) così come modificato dal DL 76/2020 convertito in L.120/2020;

- Con nota prot. 4946 del 03/06/2021 il tecnico per. Agr. Pietro Ciabattoni ha manifestato la propria volontà ad eseguire il frazionamento delle aree, per l'importo totale di € 900,00 + Iva e cassa;

Ritenuto che l'importo offerto sia congruo e conveniente in considerazione della tipologia del servizio da svolgere e dell'importo totale dell'incarico;

Viste le dichiarazioni già agli atti dell'ufficio circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lvo 50/2020 rese dal professionista e dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva come da Nota ENPAIA;

Considerato che è stato acquisito il seguente Cig: Z9C3279E5A

Ritenuto di poter procedere all'affidamento del servizio professionale in oggetto;

Considerato che ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 comma 2 del D.Lvo 50/2016, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Ritenuto:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di procedere all'affidamento del frazionamento dell'area di fatto già utilizzata come pertinenza da oltre 20 anni con relativi costi di manutenzione ordinaria e straordinaria già a carico dell'Ente;
- di richiamare quale oggetto del contratto l'affidamento dell'incarico per la redazione del frazionamento dell'area interessata dall'intervento sopra richiamato;
- di procedere all'affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lvo 50/2016 così come modificato dal DL 77/2021 essendo l'importo del servizio inferiore ad € 139.000,00;

Considerato inoltre che si può prescindere dall'utilizzo di piattaforme telematiche così come disposto dall'art. 40 e dall'art.52 del D.Lvo 50/2016 in quanto:

- non trattandosi di gara ma di affidamento diretto rivolto ad unico operatore economico, non risulta necessaria la segretezza e riservatezza dell'offerta assicurando comunque l'utilizzo di sistemi informatici attraverso scambio di corrispondenza con posta elettronica certificata;
- Il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 30 ottobre 2018, in relazione alla soglia di non applicabilità del Mepa e di altre piattaforme telematiche, chiarisce che la stessa non è interessata dall'applicazione dell'art. 40, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, precisando pertanto che entro tale fascia (ora ricondotta a 5.000 euro) le amministrazioni pubbliche possono procedere agli acquisti senza necessità di fare ricorso agli strumenti informatici;

Ritenuto opportuno inoltre stabilire le seguenti ulteriori clausole contrattuali:

Articolo 1

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

incarico per la redazione del frazionamento relativi all'acquisizione sanante dell'area ad uso parcheggio pubblico da oltre 20 anni contraddistinta catastalmente al foglio n. 8 part. 563 (porzione) come da Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 9/5/2020. Il servizio da svolgere dovrà avvenire secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Articolo 2.

TEMPI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO E PAGAMENTI

L'incarico affidato dovrà essere assolto secondo le direttive e le indicazioni dell'Amministrazione Comunale .

L'incarico professionale è finanziato con fondi di bilancio

Il corrispettivo verrà liquidato entro 30 giorni dalla presentazione della fattura e comunque a seguito dell'avvenuta accettazione da parte del RUP.

Articolo 3.

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la mancata consegna degli elaborati progettuali nei termini previsti all'art. 3, si applica una penale pari al 1% del compenso stabilito per ogni settimana di ritardo, fatto salvo che il ritardo non sia dovuto per cause imputabili all'Amministrazione.

Nel caso che il ritardo superi i mesi tre, l'incarico, previa diffida, potrà essere revocato fatta salva la richiesta di danni. Al professionista potrà essere corrisposta una somma per le spese sostenute e documentate decurtate della penale maturata.

Qualora la revoca avvenga "motu proprio" da parte dell'Amministrazione appaltante, al professionista sarà corrisposto il valore della prestazione resa fino alla data della revoca e/o recesso.

Le penali di cui al presente articolo verranno applicate anche per il mancato rispetto dei termini di esecuzione dei lavori imputabile alla direzione dei lavori.

Articolo 4.

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il Professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ascoli Piceno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le transazioni derivanti dalla presente scrittura privata verranno eseguite soltanto sul c/c bancario dedicato, che verrà comunicato dal professionista prima dei pagamenti unitamente ai nominativi delle persone delegate ad operarvi e relativi codici fiscali.

In caso di cessione dei crediti dovrà essere indicato CIG relativo al presente incarico e i pagamenti dovranno essere effettuati su conti dedicati assicurando la tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 5.

ALTRI OBBLIGHI LEGALI

Il Professionista è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile e all'osservanza della deontologia professionale di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; egli è obbligato ad eseguire l'incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare le procedure che competono a questi ultimi.

Articolo 6.

CONTROVERSIE

Gli effetti dell'Atto presente decorrono a favore ed a carico delle Parti contraenti a far tempo da oggi.

Tutte le controversie relative all'esecuzione della presente convenzione, che non si possano definire di comune accordo, saranno deferite ad un collegio arbitrale, costituito da tre membri, di cui uno scelto dal Comune, uno scelto dal Professionista ed il terzo designato dal Presidente del Tribunale avente circoscrizione sul territorio di esecuzione del servizio.

Il collegio arbitrale deciderà secondo diritto e sulla base della presente convenzione.

Il procedimento sarà regolato dagli articoli 810 e seguenti del codice di Procedura Civile e successive modificazioni ed integrazioni.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico da trasmettere al Codice Univoco di fatturazione UF39DD .

Articolo 7

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Professionista autorizza l'Amministrazione al trattamento dei dati personali e alle comunicazioni a terzi dei dati stessi per ottemperare agli obblighi normativi connessi con il presente contratto.

Tutto quanto sopra premesso

Visti:

Il D.lgs. 50/2016

Il DPR 207/2010 (per le parti ancora vigenti)

Richiamato il Decreto Sindacale n.21 del 30/12/2020 - prot. n. 11597- di conferimento alla sottoscritta della titolarità della posizione organizzativa dell'Area Tecnica, con assunzione delle relative funzioni dirigenziali ai sensi dell' art. 107 e 109 del D.Lgs. n. 165/2001;

DETERMINA

- 1) di ritenere la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di affidare ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti l'incarico per la redazione del tipo frazionamento e variazione catastale dell'area ad uso parcheggio sita in via IV novembre contraddistinta catastalmente al foglio n. 8 part. 563 (porzione) al perito agrario PIETRO CIABATTONI CF: CBTPTR61C04A462M per l'importo contrattuale di **€ 1.350,00** + Cassa 4% secondo quanto offerto con nota prot.n. 6177 del 13/07/2021- **CIG:Z9C3279E5A**;
- 3) di precisare che l'impegno della somma pari ad € 1.404,00 avverrà con imputazione al cap.198 del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021;
- 5) di precisare in ordine alle prescrizioni di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs.267/00 e dell'art. 32 comma 2 del D.lvo 50/2016, quanto contenuto nel documento istruttorio redatto dal responsabile del Procedimento;
- 6) di attestare che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6, D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;
- 7) di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all'articolo 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- 8) di dare inoltre atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", ai sensi dell'articolo 18 comma 2, del D. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7.8.2012, n. 134.
- 9) di stabilire inoltre che:
 - in considerazione dell'importo, la formalizzazione dell'incarico avverrà tramite apposizione della firma in calce al presente atto da parte del Professionista incaricato;
 - vengono stabiliti gli ulteriori accordi convenzionali così come contenuti nel Documento Istruttorio redatto dal RUP.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Arch. Antonella Stuzzica

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte.

Data 30/07/2021

Il Responsabile del servizio finanziario
Rag. Simona Simoni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
125	30/07/2021	€ 1.404,00	198		2021

Data 30/07/2021



Il Responsabile del servizio finanziario
Rag. Simona Simoni

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. 602 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 05-08-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Paola D'Emidio